



DIPARTIMENTO DELLA P.S.
Ufficio per
MOD. 4 P.S.C.
17 MAG 2019
Prot. N. 5337
Classe 01/47

Handwritten initials

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 333-C/9021-1/31/5

Roma, 16 MAG. 2019

ALLA	SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
ALL'	UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
ALL'	UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALL'	UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	<u>ROMA</u>
ALLA	DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA	DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>
ALLA	DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA	DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA	DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	<u>ROMA</u>
ALLA	DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA	<u>ROMA</u>
ALLA	DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE	<u>ROMA</u>
ALLA	DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA	DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ	<u>ROMA</u>
ALLA	DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA	<u>ROMA</u>
ALLA	DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	<u>ROMA</u>
ALLA	DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	<u>ROMA</u>
ALL'	UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE	<u>ROMA</u>
ALLA	DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA	SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA	SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALL'	AUTORITÀ DI GESTIONE/RESPONSABILE DEI PROGRAMMI/FONDI EUROPEI	<u>ROMA</u>

Direzione Centrale Risorse Umane

Servizio Dirigenti Direttivi Ispettori Divisione I

Prot.: 0031185 del 16/05/2019 Uscita Cod. Amm. m_it
Data: 16/05/2019 17:04:47





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

OGGETTO: criteri interpretativi sulla fattispecie di cui all'art. 4, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737 ("*pena pecuniaria*") comminata nell'ipotesi di violazione dell'art.12, n.3 del D.P.R. 20 ottobre 1985, n. 782 ("*non contrarre debiti senza onorarli*").

Come noto è stato costituito un gruppo di lavoro per la revisione dei vigenti testi normativi in materia di stato giuridico, con particolare riguardo al regolamento di servizio, al regolamento di disciplina e all'ordinamento del personale. Nelle more della realizzazione del progetto appare, tuttavia, necessario fornire taluni indirizzi interpretativi su specifici istituti giuridici che appaiono particolarmente distonici con l'evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale.

Ci si riferisce in primo luogo alla infrazione disciplinare prevista dall'art. 4, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737 ("*pena pecuniaria*") comminata nell'ipotesi di violazione dell'art.12, n.3 del D.P.R. 20 ottobre 1985, n. 782 ("*non contrarre debiti senza onorarli*").

Tale norma è, in tutta evidenza, orientata a evitare che il dipendente non onorando un debito, contratto con persone conoscenti, o con colleghi o addirittura con persone che non godono di pubblica estimazione, possa esporre se stesso e, quindi, l'Amministrazione tutta, a pubblico biasimo, tanto da mettere in discussione l'imparzialità e la terzietà del proprio operato e arrecare così evidente disdoro all'immagine che la collettività ha della Polizia di Stato.

Nondimeno, sovente le esposizioni debitorie rimaste insolute sono da ricondursi a situazioni non prevedibili né programmabili che il dipendente si trova, suo malgrado, a dover improvvisamente fronteggiare, senza però una effettiva coscienza e volontà di non onorarle. Si pensi, in particolare, a quei debiti che, seppur contratti (come ad esempio i mutui per l'acquisto dell'abitazione familiare) e a maggior ragione per quelli che non hanno natura contrattualistica (cartelle esattoriali, assegni di mantenimento), sono nella generalità dei casi originati da difficoltà finanziarie (laddove accertate), legate anche e soprattutto a problematiche situazioni di natura familiare (come ad esempio separazioni o divorzi).

In questi casi l'*animus* del dipendente non è sovrapponibile all'elemento psicologico della condotta di chi contraiga un debito con la prospettiva di non onorarlo, perché fin dal suo insorgere si prospetti di difficile se non impossibile solvenza¹.

Nell'ambito di un'attività istruttoria completa, pertanto, l'Amministrazione dovrà svolgere tutti gli accertamenti del caso, in presenza di controdeduzioni dell'incolpato, che possano far

¹ A tale riguardo, è possibile rinvenire nelle statuizioni del giudice amministrativo un principio interpretativo di portata generale che in questa sede si ritiene di dover richiamare, quello, cioè, secondo il quale l'apparente riconducibilità della condotta concreta alla fattispecie astratta non conduce ad un automatismo sanzionatorio (C. di S., VI, 22 ottobre 2009, n. 6497).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

emergere, ad esempio, una situazione di difficoltà a causa di grave malattia di un familiare o di un parente a carico, o di altra causa giustificata, per vagliarne la veridicità².

Sul punto, anche la giurisprudenza non ha mancato di sottolineare che "... l'elemento volontaristico ("contrarre debiti senza onorarli") deve connotare, ..., indefettibilmente, l'ipotesi di condotta, disciplinarmente rilevante, presa in considerazione dall'Amministrazione procedente" (T.A.R. Campania n.02059/2014).

La funzione rieducativa potrà, dunque, ritenersi pienamente soddisfatta soltanto ove il dipendente percepisca la sanzione irrogata come il risultato di un procedimento che acclari in modo incontrovertibile il disvalore della condotta realmente assunta.

In relazione alle considerazioni che precedono, i titolari della potestà disciplinare vogliono, per il futuro, valutare con particolare equilibrio e sensibilità le varie situazioni debitorie che interessano i propri dipendenti, in modo da approfondire, caso per caso, la problematica sottostante e individuare con attenzione l'iniziativa amministrativa più idonea, eventualmente da intraprendere.

Sarà, pertanto, necessario svolgere, in primo luogo, un'attenta analisi volta a stabilire se ricorrano i presupposti per l'avvio del procedimento disciplinare. In secondo luogo, nell'ipotesi in cui si ritenga di pervenire alla contestazione degli addebiti, nel corso del procedimento dovrà porsi particolare attenzione alla completezza dell'istruttoria, al fine di esaminare ogni elemento utile a graduare gli eventuali profili di responsabilità dell'incolpato in ragione dell'effettivo disvalore della condotta, apprezzato sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, evitando l'applicazione della pena pecuniaria allorché questa risulti solo afflittiva e destinata a produrre un ulteriore danno al dipendente.

Confidando nella consueta collaborazione, attesa la particolare rilevanza dell'argomento, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul contenuto della presente circolare e sulle indicazioni con la medesima fornite.

Il Capo della Polizia

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

f. Gabrielli
Gabrielli

² In un caso simile il giudice amministrativo ha, infatti, censurato i provvedimenti sanzionatori del Ministero dell'interno rilevando che "l'amministrazione avrebbe, invece, dovuto valutare tali controdeduzioni al fine di compiere tutti gli accertamenti istruttori del caso per vagliarne la veridicità. Sotto tale profilo andava compiuta una istruttoria volta ad acclarare l'utilizzo effettivo della somma oggetto del debito contratto, e l'utilizzo delle somme oggetto dei debiti contratti in passato e già oggetto di procedimento disciplinare. Tanto, al fine di verificare se la contrazione di debiti fosse dovuta a contingenti e stringenti difficoltà economiche dovute a grave malattia di un familiare, ovvero ad una libera scelta, da parte dell'incolpato, di un tenore di vita non sostenibile con il reddito ordinario." (C. di S. n. 06497/2009).